

PROSPETTO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELLE PARCELLE

Vengono di seguito evidenziate alcune brevi note esplicative relative alle voci della tariffa che si ritiene meritevole qualche commento, tenendo presente che la tariffa in esame è stata elaborata con riferimento ad una difesa attorea tipo, relativa ad una causa di incidente stradale che si snoda attraverso un'istruttoria orale, seguita dal conferimento di incarico al C.T.U. e fissazione di udienza di p.c..

DIRITTI

“VECCHIO RITO”

Con tale denominazione convenzionale, si intendono i procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della L. 23.2.2006, n. 51 e cioè prima del 1° marzo 2006.

E' stato ipotizzato al riguardo un procedimento che si articola nelle seguenti udienze: prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c., quella di trattazione (senza parti) ex art. 183 c.p.c., udienza fissata ad esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, V comma, c.p.c., udienza fissata ex art. 184 c.p.c. per la decisione sulle istanze istruttorie, un'unica udienza per l'espletamento delle prove orali, quella per il conferimento dell'incarico al C.t.u. ed infine quella di precisazione delle conclusioni, per un totale di sette udienze.

Coerentemente, è stata ipotizzata la redazione delle relative memorie: comparsa di risposta, memoria ex art. 180 c.p.c., le due memorie ex art. 183, V comma, c.p.c., le due memorie ex art. 184 c.p.c., la comparsa conclusionale e le note di replica, per un totale di otto memorie.

Ne consegue che:

la voce *11 esame scritti avversari* è stata calcolata moltiplicando appunto il numero di otto memorie, e la voce *13 scritti difensivi* è stata calcolata moltiplicando per il numero di sette memorie (ad eccezione, cioè, della domanda introduttiva)

la voce *15 esame provvedimenti* è stata calcolata per sette, e cioè avuto riguardo al numero di provvedimenti emessi dal G.I. ad esito delle sopra ipotizzate sette udienze, così come la voce *19 partecipazione ad udienze*.

Quanto alla voce *28 assistenza atti istruttori*: sono state ipotizzate *tre* ore per il raccoglimento della prova orale;

Con riguardo infine alla voce *80 collazione*: l'alternativa che appare corretta è ora quella in origine prevista nella precedente bozza come “B” e cioè considerando come “foglio” l'usobollo con le sue quattro facciate e pertanto abbiamo ipotizzato *undici* usobollo complessivi, pari a 44 pagine (8 pagine per la citazione, cinque per la memoria ex art. 180 c.p.c., tre per la prima memoria ex art. 183, V comma, c.p.c., due per la seconda memoria ex art. 183, V comma, c.p.c., quattro per la prima memoria ex art. 184 c.p.c., quattro per la seconda memoria ex art. 184 c.p.c., 10 per la conclusionale, sette per le note di replica, una per la nota spese).

Per le *spese di scritturazione*, è stata applicata la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 2.5.2002 che ha determinato, come noto, il rimborso forfetario come segue: (per facciata da bollo o protocollo): Originale Euro 2,60 e copia Euro 1,00.

“NUOVO RITO”- VARIANTE L. 80/2005

Con tale denominazione convenzionale, si intendono i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 23.2.2006, n. 51 e cioè dopo il 1° marzo 2006.

E' stato ipotizzato al riguardo un procedimento che si articola ora (secondo quanto è prevedibile che accada) nelle seguenti udienze: prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. (senza parti) ex art. 183 c.p.c., prosecuzione della medesima udienza ex art. 183 per la trattazione delle questioni preliminari, udienza fissata ad esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. per la decisione sulle istanze istruttorie, un'unica udienza per l'espletamento delle prove orali, quella per il conferimento dell'incarico al C.t.u. ed infine in quella di precisazione delle conclusioni, per un totale di sei udienze.

Coerentemente, è stata ipotizzata la redazione delle relative memorie: comparsa di risposta, memoria richiesta/concessa alla prima udienza per la trattazione delle questioni preliminari, le tre memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la comparsa conclusionale e le note di replica, per un totale di sette memorie.

Ne consegue che:

11 esame scritti avversari: sono stati previsti nel numero complessivo di *sette*

13 scritti difensivi: analogo criterio è stato previsto rispetto al precedente, per un totale quindi pari a *sei*,

la voce *15 esame provvedimenti* è stata calcolata per *sei*, e cioè avuto riguardo al numero di provvedimenti emessi dal G.I. ad esito delle sopra ipotizzate sei udienze, così come la voce *19 partecipazione ad udienze*.

Le altre voci sono identiche a quelle del “vecchio rito”, con una sola riduzione degli uso bollo complessivamente ipotizzati per il calcolo della collazione, ridotti da undici a nove, pari a 36 pagine (8 per la citazione, 10 per le tre memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., 10 per la conclusionale, 7 per le repliche, 1 per la nota spese).

VARIANTE Legge 102/2006

Con tale denominazione convenzionale, si intendono i procedimenti relativi a cause di risarcimento danni conseguenti ad incidenti stradali, instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 21.2.2006, n. 102 e cioè dopo il 1° aprile 2006 e a cui si applica quindi il c.d. rito del lavoro.

E' stato ipotizzato al riguardo un procedimento che, in applicazione appunto del rito del lavoro, si snodi attraverso la prima udienza ex art. 420 c.p.c., l'udienza destinata all'assunzione delle prove (già ammesse alla prima udienza), l'udienza avente ad oggetto il conferimento di incarico al C.T.U. ed infine l'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni, alla discussione orale ed alla lettura del dispositivo, per un totale di quattro udienze.

Ne consegue che:

la voce *11 esame scritti avversari*: ne ha previsti soltanto *uno*, essendo caratteristica richiesta dal rito del lavoro la completezza degli scritti difensivi iniziali,

la voce *13 scritti difensivi*, ne ha conteggiato *quattro*, avendo a riguardo più precisamente non gli scritti difensivi in senso stretto bensì le deduzioni d'udienza

15 esame provvedimenti: sono stati previsti nel numero complessivo di *quattro*, ipotizzando, coerentemente al punto precedente, che vengano pronunciati dal G.I. i provvedimenti ad esito delle sopra ipotizzate quattro udienze

19 partecipazione ad udienze: analogo criterio è stato previsto rispetto al precedente, per un totale quindi identico pari a *quattro*.

Le altre voci sono identiche a quelle del “vecchio rito”, con una sola riduzione degli uso bollo complessivamente ipotizzati per il calcolo della collazione, ulteriormente ridotti a sette pari a 28 pagine (tenendo conto del fatto che gli atti introduttivi debbono contenere fin da subito “tutto” e cioè anche le istanze istruttorie ad eccezione delle difese finali: il numero è stato pertanto calcolato sottraendo dal numero 44 previsto per le cause di vecchio rito il numero 17 previsto per le difese conclusive delle conclusionali, pari a 10, e delle repliche, pari a 7).

VARIANTE GIUDICE DI PACE

Con tale denominazione convenzionale, si intendono i procedimenti relativi alle cause di competenza del Giudice di Pace, disciplinate quindi dagli artt. 319 e ss. c.p.c.

E' stato ipotizzato al riguardo un procedimento che si snodi attraverso la prima udienza ex art. 319 c.p.c., la successiva ex art. 320 c.p.c., l'udienza destinata all'assunzione delle prove, l'udienza avente ad oggetto il conferimento di incarico al C.T.U. ed infine l'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni, alla discussione orale ex art. 321 c.p.c., per un totale di cinque udienze.

Ne consegue che:

11 esame scritti avversari: sono stati previsti nel numero pari a *tre*, ipotizzando la comparsa di risposta, una memoria per le deduzioni istruttorie ed una memoria difensiva conclusiva
la voce *13 scritti difensivi* è pari a *due*

15 esame provvedimenti: sono stati previsti nel numero complessivo di *cinque*, ipotizzando, che vengano pronunciati dal G.D.P. i provvedimenti ad esito delle sopra ipotizzate cinque udienze

19 partecipazione ad udienze: analogo criterio è stato previsto rispetto al precedente, per un totale quindi identico pari a *cinque*.

Le altre voci sono identiche a quelle del “vecchio rito”, con una sola riduzione degli uso bollo complessivamente ipotizzati per il calcolo della collazione, ulteriormente ridotti a cinque, pari a 21 pagine (calcolando 8 pagine per la citazione, 4 per la memoria istruttoria, 8 pagine per la conclusionale ed una per la nota spese, pari a 21 pagine)

ONORARI

La quasi totalità dei criteri seguiti per la redazione della “parcella-tipo” relativa agli onorari è del tutto uguale, ovviamente e per coerenza, a quelli in precedenza illustrati per i diritti.

Merita qui di essere segnalato che è stata prevista, allo stato, un' Alternativa “B”, per dare conto di alcune divergenze interpretative emerse in sede di “Commissione parcella”, e che prevede il conteggio dell'onorario previsto per la trattazione in aggiunta a quello previsto per l'assistenza ai mezzi di prova

“VECCHIO RITO”

16 assistenza udienza trattazione: coerentemente a quanto ipotizzato per i “diritti”, sono stati previsti nel numero complessivo di *cinque*, distinguendo quindi le udienze di vera e propria trattazione da quelle destinate all’istruttoria (per testi e per conferimento incarico al C.T.U.)

17 assistenza mezzi di prova: sono state previsti *tre* mezzi istruttori e cioè l’interrogatorio formale delle parti, la prova per testi ed il conferimento dell’incarico al C.T.U.;

18 memorie depositate: analogo criterio è stato previsto rispetto ai diritti, per un totale quindi identico pari a *sette*

“NUOVO RITO”- VARIANTE L. 80/2005

16 assistenza udienza trattazione: coerentemente a quanto ipotizzato per i “diritti”, sono stati previsti nel numero complessivo di *quattro*, ipotizzando, come si ricorderà, quattro udienze di trattazione e cioè nuova udienza ex art. 183 c.p.c., quella ad esito della concessione di memorie su questioni preliminari, quella ad esito della concessione dei tre termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e l’udienza di p.c.;

17 assistenza mezzi di prova: sono state previste *tre* mezzi istruttori e cioè l’interrogatorio formale delle parti, la prova per testi ed il conferimento dell’incarico al C.T.U.;

18 memorie depositate: analogo criterio per i diritti porta a conteggiarne nel numero di *sei*;

VARIANTE Legge 102/2006

16 assistenza udienza trattazione: coerentemente a quanto ipotizzato per i “diritti”, è stata ipotizzata una sola udienza di trattazione, comprensiva delle deduzioni in fatto e della discussione sulle già formulate istanze istruttorie

17 assistenza mezzi di prova: sono state previste *tre* mezzi istruttori e cioè l’interrogatorio formale delle parti, la prova per testi ed il conferimento dell’incarico al C.T.U.;

20 discussione in pubblica udienza : da segnalare in quanto caratteristica del rito del lavoro

VARIANTE GIUDICE DI PACE

16 assistenza udienza trattazione: coerentemente a quanto ipotizzato per i “diritti”, sono stati previsti nel numero complessivo di *due*, ipotizzando quale sole udienze destinate alla trattazione la prima ex art. 319 c.p.c. e l’ultima, destinata alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale,

17 assistenza mezzi di prova: è stata prevista l’assunzione di *tre* mezzi istruttori e cioè una per il l’interrogatorio formale delle parti, la prova per testi ed il conferimento dell’incarico al C.T.U.;

18 memorie depositate: qui ne sono state previste *due*, in coerenza con i diritti.

Genova, 18 Gennaio 2007